

Roma, 07/01/2026

- Federazioni Sportive Nazionali
- Discipline Sportive Associate
- Comitati Regionali
- Società ed Associazioni Sportive

Loro sedi

Oggetto: Abrogazione dell'esenzione sui premi sportivi dilettantistici – Ricostruzione normativa, criticità sistemiche e regime fiscale applicabile

1. Premessa

Con la presente si ritiene necessario fornire una ricostruzione organica e definitiva del trattamento fiscale dei premi sportivi dilettantistici di cui all'art. 36, comma 6-quater, D.Lgs. 36/2021, alla luce dei recentissimi interventi normativi correttivi che hanno condotto all'abrogazione dell'esenzione precedentemente prevista, superando – in modo radicale – anche gli orientamenti interpretativi formatisi nel corso del 2025. L'evoluzione normativa registrata negli ultimi due anni ha infatti generato incertezza applicativa, disorientamento operativo e un evidente corto circuito logico, culminato con la soppressione di una norma agevolativa prima ancora della sua effettiva applicazione.

2. Il quadro originario: ritenuta del 20%

In via ordinaria, i premi sportivi dilettantistici sono qualificati come premi ex art. 30, comma 2, DPR 600/1973 e, pertanto, assoggettati a ritenuta a titolo d'imposta del 20%, come espressamente richiamato dall'art. 36, comma 6-quater, D.Lgs. 36/2021. Questo regime costituiva – ed è tornato a costituire – la regola generale.

3. L'esenzione temporanea del 2024

Il D.L. 215/2023 (c.d. "Milleproroghe"), convertito in L. 18/2024, aveva introdotto un'esenzione temporanea dalla ritenuta per i premi:

- corrisposti dal 29 febbraio al 31 dicembre 2024;
- di importo complessivo non superiore a € 300 per atleta e per sostituto d'imposta.

Tale esenzione aveva una durata espressamente limitata e non è stata prorogata per il 2025.

4. Il “corto circuito” del 2025 e l'Interpello n. 265/2025

Con il D.Lgs. 33/2025 (Testo Unico Versamenti e Riscossione – TUVR), il legislatore aveva previsto, all'art. 45, comma 9, una stabilizzazione dell'esenzione, con decorrenza addirittura dal 29 febbraio 2024, ma con entrata in vigore del Testo Unico fissata al 1° gennaio 2026.

Tale scelta ha generato una contraddizione interna al medesimo decreto, puntualmente analizzata nel parere tecnico dello Scrivente Studio sull'Interpello n. 265/2025, che evidenziava:

- la coesistenza di due norme temporalmente incompatibili;
- l'oggettiva incertezza normativa;
- la ragionevolezza di entrambe le condotte (applicazione della ritenuta nel 2025 o esenzione entro € 300).

L'Agenzia delle Entrate, con Risposta n. 265/2025, aveva adottato una soluzione “di compromesso”:

- ritenuta del 20% per tutto il 2025;
- possibilità di rimborso nel 2026 per i premi $\leq$ € 300.

5. L'abrogazione dell'abrogazione: la soppressione definitiva dell'esenzione

Con l'art. 18, comma 4, lett. h), D.Lgs. 192/2025, il legislatore è intervenuto abrogando integralmente l'art. 45, comma 9, del TUVR, cioè la norma che avrebbe reso strutturale l'esenzione.

Il risultato è paradossale ma giuridicamente chiaro:

- l'esenzione resta limitata esclusivamente al periodo 29 febbraio – 31 dicembre 2024;
- dal 1° gennaio 2025 non opera alcuna esenzione, né oggi né in futuro;
- viene meno anche la possibilità di rimborso nel 2026 ipotizzata dall'Agenzia delle Entrate.

Di fatto, la norma agevolativa:

- prima non è stata prorogata,
- poi è stata annunciata come strutturale,
- poi rinviata,
- infine abrogata prima ancora di produrre effetti.

Una sequenza che non può non essere definita tecnicamente e sistemicamente irrazionale

6. Regime applicabile “senza più dubbi”

Alla luce del quadro normativo oggi vigente, si afferma in modo definitivo che:

- tutti i premi sportivi dilettantistici corrisposti dal 1° gennaio 2025 sono assoggettati a ritenuta del 20%;
- non esiste alcuna soglia di esenzione;
- non è possibile alcun rimborso, nemmeno per premi di importo modesto;
- eventuali comportamenti difformi adottati nel 2025 restano valutabili alla luce dell'incertezza normativa oggettiva esistente prima dell'intervento abrogativo.

7. Valutazioni generali

Non può non evidenziarsi come l'intera vicenda normativa relativa ai premi sportivi dilettantistici rappresenti un caso emblematico di cattivo coordinamento normativo e di carente tecnica legislativa, che ha inciso in modo significativo sull'operatività quotidiana degli enti sportivi e dei loro consulenti.

In particolare, la stratificazione di interventi normativi succedutisi in un arco temporale estremamente ristretto ha:

- costretto enti sportivi e consulenti a operare in un contesto di instabilità e incertezza giuridica, rendendo complessa la pianificazione amministrativa e la corretta gestione degli adempimenti fiscali;
- generato aspettative legittime poi frustrate, alimentate dall'annuncio di una stabilizzazione dell'esenzione che, nella sostanza, non ha mai trovato effettiva applicazione;
- reso inutilmente complesso un ambito – quello dei premi di modesta entità – che avrebbe richiesto, per sua natura, semplicità, continuità e chiarezza, anche in coerenza con le finalità dichiarate di semplificazione a favore del mondo sportivo dilettantistico.

La scelta di abrogare integralmente la norma che avrebbe dovuto risolvere le incertezze interpretative, anziché procedere a una più lineare correzione della decorrenza temporale della stessa, appare – sotto il profilo sistematico – discutibile e penalizzante. Essa ha infatti determinato:

- la vanificazione di un percorso normativo che era stato presentato come orientato alla stabilizzazione e alla semplificazione;
- il venir meno di un meccanismo di tutela dell'affidamento maturato nel corso del 2025;
- un aggravio operativo e gestionale per il mondo sportivo dilettantistico, senza che ciò comporti un reale beneficio in termini di gettito o di razionalizzazione del sistema.

In conclusione, la vicenda in esame conferma l'esigenza, per il futuro, di interventi normativi maggiormente coordinati, coerenti e accompagnati da adeguate disposizioni transitorie, al fine di evitare

che settori già strutturalmente complessi, come quello sportivo dilettantistico, siano ulteriormente appesantiti da incertezze interpretative evitabili.

8. Conclusioni operative

Alla luce del quadro normativo definitivamente chiarito, si conclude che:

- per l'anno 2025 i premi sportivi dilettantistici sono integralmente assoggettati a ritenuta del 20% a titolo d'imposta;
- non opera alcuna esenzione, né soglia di non imponibilità;
- non è possibile presentare istanze di rimborso delle ritenute operate o dovute per il 2025.

Ne consegue che i soggetti che nel corso del 2025 abbiano erogato premi sportivi senza applicazione della ritenuta del 20% sono tenuti a regolarizzare la propria posizione fiscale, procedendo:

- al versamento della ritenuta dovuta;
- mediante ricorso all'istituto del ravvedimento operoso, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 472/1997;
- con il pagamento delle sanzioni in misura ridotta e dei relativi interessi legali, calcolati dalla data originaria di scadenza del versamento.

Tale procedura consente di sanare correttamente eventuali omissioni, evitando l'applicazione delle sanzioni ordinarie e riallineando la posizione dell'ente al quadro normativo vigente.

Rag. Simone Marchi